



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 921 del 2013, proposto da Ce.Fo.P. Centro di Formazione Professionale in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore M rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Veneto N.2,

*contro*

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81,

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

- dei DD.DD.GG. 5/3/2013 n. 676 e 20/3/2013 n. 970;
- delle note dirigenziali 6/3/2013 n. 14837 prot. e 20/3/2013 n. 19724 prot. con le quali i citati provvedimenti sono stati comunicati;

- della nota 25/1/2013 n. 6097 prot.;

- di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compresi quelli con i quali è stata disposta la compensazione, dal secondo acconto dell'Avviso 20 per l'annualità in corso mediante accantonamento cautelativo e del relativo decreto, dei quali si sconosce il contenuto poichè non comunicati e/o notificati,

e per l'accertamento del diritto dell'A.S. ricorrente, conformemente a quanto richiesto con le istanze di riesame del 21/2/2013 e del 13/3/2013, di proseguire l'attività disposta con il decreto del Tribunale di Palermo 26/1/2012 n. 879 c/o di ottenere il risarcimento dei danni causati dagli illegittimi provvedimenti adottati dall'Assessorato intimato;

per la condanna dell'Assessorato, ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., all'adozione di ogni misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, nonchè a pagare le somme dovute a titolo di risarcimento, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti l'avv. S. Librizzi e l'avv. dello Stato P. La Spina che insiste per la giurisdizione di questo Tribunale e per il rigetto della sospensiva.

- ritenuto che la revoca del contributo a suo tempo erogato a titolo di "integrazione" è stata effettuata nell'esclusiva tutela dell'interesse pubblico, a seguito delle vicende sottoposte all'indagine della Corte dei Conti (esposte nell'ambito del provvedimento impugnato), per cui la stessa riguarda l'erogazione *ab origine* della somma richiesta, senza che siano stati contestati specifici inadempimenti alla società ricorrente, sicchè, sul punto, deve ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo;

- ritenuto che il ricorso non presenta, allo stato, profili di *fumus boni iuris* tali da far ritenere probabile un suo accoglimento nel merito, in quanto il provvedimento è adeguatamente motivato sotto tutti i profili evidenziati ed in qualche modo costituisce atto dovuto a fronte delle determinazioni della Corte dei Conti sul punto, sicchè l'Amministrazione non avrebbe potuto comportarsi diversamente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 (mille/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)